

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **17 MAG**

al n° **388** serie **3**

Importo di **€ 200,00** effettuato il **31/5/2**



Vito Calis
*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di N...



ME
G

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LINGUAGGI CHIARI"

ART. 1
NOME E INDIRIZZO

Al sensi del Decreto legislativo 117/2017, (da qui in avanti "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata: "Linguaggi chiari" e in breve denominabile anche "Linguaggi chiari", di seguito indicata anche come "Associazione". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" sarà integrata automaticamente nella denominazione sociale.

L'Associazione ha sede attualmente in Teramo, in viale Cavour 79, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante e previa delibera del C.D..

1.1 Indirizzo e durata

"Linguaggi chiari" è un'Associazione senza scopo di lucro costituita in Italia con sede in Teramo, viale Cavour 79. Essa potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante e previa delibera del C.D., e potrà essere trasferita nell'ambito del Comune su decisione unanime del Consiglio Direttivo, senza comportare modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2
FINALITÀ, ATTIVITÀ E OBIETTIVI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione si propone di svolgere attività nei confronti dei Soci, loro familiari o terzi nei settori della promozione culturale così come esposti nei punti successivi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo delle attività di interesse generale previste dall'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, modificato dall'art. 3 D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e riportate di seguito;

- organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del CdM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone (art 24 del D.Lgs di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, art 1, 2, c del L. 6 giugno 2016, n. 106);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

45

- Promuovere della cultura dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili e all'uso della parola come strumento formativo, terapeutico e di partecipazione, di inclusione, e di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- Fornire occasioni, infrastrutture, strumenti per favorire la comunicazione e la collaborazione nella Comunità Nazionale e Internazionale;
- Proporre l'uso della parola e dei linguaggi come strumento terapeutico e fornire intervento socio-sanitario;
- Supportare l'istruzione e la formazione professionale, per sostenere l'uguaglianza di genere e l'inclusione scolastica e nel mondo del lavoro;
- Migliorare la ricerca scientifica nel campo dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili e con finalità sociali;
- Costruire reti di sostegno all'eccellenza e costruire ponti tra discipline e organizzazioni legate al tema del linguaggio, dell'inclusione, dell'accessibilità, della psicologia e di discipline di progettazione dell'esperienza umana.
- Presentare l'esperienza e la conoscenza dei Soci al pubblico e ad altri soggetti esterni all'Associazione.

A tal fine l'Associazione potrà utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, utili al raggiungimento dello scopo sociale attraverso la collaborazione con altri Enti del territorio, Istituzioni, imprese e Associazioni anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi e quant'altro previsto dalla normativa.

2.2 Attività diverse

Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice.

L'associazione potrà raccogliere fondi o accedere a bandi pubblici o privati per finanziare le attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico o la cessione o erogazione di beni o servizi di valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipendenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto della legge.

ART. 3

RESTRIZIONI E NON DISCRIMINAZIONE

3.1 Assenza scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di promozione culturale e di solidarietà sociale. Nessun membro ha alcun diritto o interesse nella sua proprietà. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e gratuite.

3.2 Non-discriminazione

Tutti i soci possono essere eletti in modo non discriminatorio rispetto a razza, colore, nazionalità, sesso, religione, età, disabilità, opinioni politiche, orientamento sessuale e coniugale o stato di famiglia. Chiunque può richiedere l'ammissione all'Associazione. Tutti i Soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 4

BILANCIO, PATRIMONIO E RENDICONTI

4.1 Bilancio e rendiconti

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio è redatto il bilancio (art. 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e attuazione). Il bilancio rappresenta l'andamento economico e finanziario dell'associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo (Tesoriere) e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è prorogato ma non oltre il 30 giugno di ogni anno, per urgenze giustificate all'Assemblea. Il bilancio è formato da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale con indicazione di proventi e oneri dell'associazione e relazione di missione con bilancio, andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio è redatto come rendiconto finanziario per cassa. Entro il 30 giugno di ogni anno è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

4.1 Bilancio sociale ed entrate

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

ART. 5 I SOCI

5.1 Criteri di ammissione

All'associazione possono aderire senza discriminazione i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e sottostare al suo statuto. L'adesione all'associazione è permessa alle persone fisiche o giuridiche (imprese, enti, associazioni, istituzioni) interessate alla cultura dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili e all'uso della parola come strumento formativo, terapeutico e di partecipazione civile.

Le domande di ammissione come associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale. La persona giuridica che desidera iscriversi a "Linguaggi chiari" potrà delegare una sola persona a rappresentarla: la delega deve contenere i dati del delegante (rappresentante legale della società, Ente, Associazione o istituzione regolarmente iscritta) e i dati del delegato. Il Consiglio Direttivo potrà, con dovuta motivazione, respingere la candidatura e la parte ha tempo 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per fornire giustificazioni. Dopo tale termine il respingimento è definitivo. L'accettazione a Socio verrà comunicata a mezzo email. Dalla data di accettazione il Socio sarà iscritto nel registro dei Soci e riceve la qualifica di Socio.

Il Socio ammesso dovrà attenersi al presente statuto, ai regolamenti dell'Associazione e a quanto deliberato dal C.D. e mantenere un comportamento di rispetto nei confronti degli altri iscritti. Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Può associarsi chi ha compiuto il 18° anno di età e ne condivide gli scopi. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età, e il diritto di voto verrà esercitato da chi esercita la patria potestà.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

5.2 Criteri di esclusione

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del Socio per comportamento contrastante con gli scopi sociali o per persistenti violazioni degli obblighi statutori con provvedimento scritto contenente la motivazione. Il Socio può proporre appello da inoltrare al Consiglio Direttivo con PEC o raccomandata entro 15 giorni. L'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l'appello per deliberare l'esclusione del Socio, al quale è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento è sospeso. La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

5.3 Dimissioni

Ogni membro può dimettersi con una comunicazione scritta al Consiglio con effetto immediato. Le dimissioni non esonerano il socio dal versamento di eventuali arretrati non versati all'associazione.

5.4 Diritti e doveri degli associati

I Soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali, presentando domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, che provvedono entro 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dall'iscrizione nel libro degli associati, e solo se in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, a eccezione per il diritto di voto in Assemblea (art.8, c.5, del presente Statuto)

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, e nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

5.5 Sostenitori

Sono sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto.

ART. 6 QUOTE

6.1 Quote

Le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Un socio che si dimetta prima dello scadere dell'anno solare non ha diritto al rimborso delle quote. La quota non è trasmissibile e rivalutabile.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale (di qui in avanti "A.G.");
- il Consiglio direttivo (di qui in avanti "C.D.");
- Organo di Controllo (ove eletto);
- Organo di Revisione (ove eletto).

Essere, inoltre, costituito il seguente organo:

- il Comitato Consultivo (di qui in avanti C.C.).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 8 ASSEMBLEA E REQUISITI DI VOTO

L'A.G., regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci. L'A.G. è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria.

È compito dell'A.G. ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal C.D.;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Tesoriere;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del C.D. e del C.C.;
- leggere e revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto dall'art. 30 del Codice Terzo Settore);
- eleggere e revocare l'organo di revisione (se previsto dall'art. 31 del Codice Terzo Settore);
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e altri predisposti dal C.D.;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali (art. 28 Codice Terzo Settore);
- deliberare su ogni altro argomento in OdG o posto in esame dal C.D.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

AGENZIA ENTRATE

MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

00024609
00000086
4578-00088

00008687
02/05/2024 11:32:44
BC818D2556271584

IDENTIFICATIVO : 01230113097029

0 1 23 011309 702 9



L'assemblea straordinaria.

È compito dell'A.G. straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

8.1 Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni del C.D. e le assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente con comunicazione ai Soci attraverso posta elettronica, PEC, social network e sito internet. Dovrà avvenire con 7 giorni di anticipo e specificare odg, data, luogo e ora, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere chiamata dopo 24 ore dalla prima. Può essere richiesta da un quarto dei Soci. Il Presidente che riceve la richiesta è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro 15 giorni. L'assemblea dei Soci deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio in presenza fisica o in videoconferenza. I partecipanti saranno identificati e potranno seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale e partecipare al voto, prima dello scadere del mandato del Consiglio.

Il C.D. tiene il verbale delle assemblee dei soci e lo conserva nella sede dell'Associazione.

8.2 Deleghe

Gli Associati possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, con un massimo di una delega per singola persona. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe. Enti e Aziende votano tramite il loro delegato. Per le votazioni vale il principio del voto singolo.

8.3 Votazioni

In prima convocazione per deliberare è necessaria la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, per deliberare basta la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.4 Regole di voto

Oggni associato ha diritto a un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della eventuale quota annuale. Gli associati iscritti da meno di 3 mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto o di elettorato e non valgono per il quorum.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l'organo di rappresentanza dell'Associazione e gestisce le attività ordinarie e straordinarie. Tutti coloro che sono in regola con la quota annuale possono essere eletti a un organo amministrativo dell'Associazione.

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo

Il C.D. è composto da un minimo di tre soci a un massimo di nove. Al suo interno comprende Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. I Consiglieri sono eletti tra i soci ordinari e fondatori.

9.3 Nomina e durata in carica

La composizione del C.D. avviene secondo regolamento sulle votazioni approvato dall'Assemblea e non può avere meno di 3 componenti. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o condannato a una pena con interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Per la candidatura potranno essere presentate liste aggregate (voto di lista) o in alternativa prevedere la candidatura di singole persone. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, se

istituito e indicare nome, il cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, disgiuntamente o congiuntamente.

Il C.D. è convocato dal Presidente ogni volta che sia necessario deliberare, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene con e-mail, social o whatsapp almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il C.D. può essere convocato anche per telefono, con sole 24 ore di preavviso. Il C.D. può riunirsi in videoconferenza secondo le modalità previste per l'Assemblea. Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente invia una comunicazione sulla composizione del nuovo C.D. ai soci entro il 7° giorno dalla sua elezione. Il C.D. resta in carica per la durata di 4 anni ed è rieleggibile.

9.4 Cause di decadenza e posti vacanti

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al C.D.;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, (art.9, c.3, del presente Statuto);
- perdita della qualità di associato per una o più delle cause in art.5, c.3 del presente Statuto.

Se uno o più Consiglieri cessano dall'incarico per motivi sopra riportati, il C.D. li sostituisce attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del C.D.. I Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato del C.D. vigente. In caso di dimissioni della maggioranza del C.D. l'intero C.D. decade.

Il C.D. uscente informa i Soci e indice entro 30 giorni le elezioni del nuovo Organo. I membri restanti dovranno gestire l'Associazione nell'ordinaria amministrazione.

9.5 Compensi

Nessuna carica viene retribuita; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute a fronte di documentazione che le comprovi. I consiglieri non ricevono alcun compenso per i loro servizi in seno al Consiglio.

9.6 Esecuzione dell'acquisto di mezzi di trasporto, mutui, e contratti

Il C.D. è l'unico organo atto a stipulare contratti tramite firma del Presidente. Altri membri del C.D. non possono stipulare contratti o rappresentare l'Associazione a meno che non vi sia delega da parte del C.D. Per la stipula di mutui o atti di gravosi economicamente è d'obbligo la convocazione dell'A.G. straordinaria dei Soci.

ART. 10

CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle sedi legale e amministrativa. Lo stesso presiede il C.D..

10.2 Vicepresidente

Per i casi d'indisponibilità o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, è sostituito dal Vicepresidente.

10.2 Segretario

Il Segretario si occupa della parte amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornato l'elenco dei soci, provvede a registrare le presenze alle riunioni e dirama gli avvisi di convocazione alle riunioni di A.G. e C.D..

10.3 Tesoriere

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione. Può aprire conti correnti, investire fondi con il consenso del C.D., gestire il bilancio delle iniziative dell'Associazione. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione, tenere i contatti con le Banche, fare i prelevamenti e versamenti. Il C.D. può decidere di affidare a

terzi, dietro compenso concordato, gli incarichi operativi legati alla Tesoreria: sarà responsabilità del Tesoriere gestire la delega, tenere i contatti con l'incaricato e verificare l'esecuzione di tutti gli adempimenti.

Il Tesoriere dovrà provvedere a fornire in ogni assemblea un veritiero e accurato rendiconto delle operazioni finanziarie dell'associazione e a fornire le relazioni di volta in volta su richiesta del Consiglio su attività e situazione finanziaria dell'Associazione. Tutti i fondi ricevuti dal Tesoriere devono essere immediatamente trasferiti in un deposito designato dal Consiglio. L'attività di segreteria viene gestita dai membri del C.D..

ART. 11

COMITATO CONSULTIVO E ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Comitato consultivo

Il C.C. è un comitato permanente dell'associazione e fornisce consulenza e feedback al C.D. e all'assemblea dei soci. Membri del C.C. sono per diritto ex Presidenti che hanno portato a termine il mandato e i Soci Fondatori, e può includere i soci onorari. Il C.C. esprime pareri e consigli non vincolanti per il C.D.. I componenti del Comitato devono essere Soci e non hanno responsabilità su eventuali decisioni prese, a seguito di loro espressione, dal C.D. I membri del Comitato Consultivo non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo.

11.2 Organo di controllo

Quattro i ricavi dell'Associazione superino i limiti in art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397, c. 2 del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza di legge e statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida (art. 14 Codice Terzo settore). Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti in art. 31, c. 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'A.G. soci elegge l'Organo di controllo in caso lo ritenga opportuno per la complessità delle attività organizzate o dei contributi pubblici da gestire.

ART. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea stabilisce il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. L'A.G. elegge un Revisore legale se opportuno per la complessità delle attività o dei contributi pubblici da gestire.

ART. 13

ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivi del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, 2 del D.Lgs. 117/2017, e l'obbligo di usare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per svolgere l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14

MODALITÀ DI SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

14.1 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione avviene su richiesta dell'A.G. o su proposta del C.D. da sottoporre all'A.G. dei Soci che potranno approvare nei modi e termini stabiliti dal presente statuto. Ogni decisione di scioglimento proposto dal C.D. deve essere motivata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 15

REGOLE

Il C.D. definisce il regolamento interno e linee guida coerenti con questo Statuto per politiche, procedure e programmi dell'Associazione, e dovrà essere approvato dall'A.G. nei modi e termini previsti dal presente Statuto.

ART. 16

MODIFICHE E INTERPRETAZIONI

16.1 Modifiche statutarie

Questo regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

16.2 Interpretazione dello Statuto

Ambiguità o controversie nell'interpretazione del presente Statuto saranno risolte a maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

16.3 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra DI MICHELE VALENTINA

Valentina Di Michele

Sig. DI MICHELE ANTONIO

Antonio Di Michele

Sig. FIACCHI ANDREA

Andrea Fiacchi

Sig. SANTARELLI ANTONELLO

Antonello Santarelli

Sig. AURELIO GIORGIA

Giorgia Aurelio

Sig.ra COSTANTINI FRANCA

Franca Costantini

